

Norme per il trasporto pubblico locale.

TITOLO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

(Contenuti e finalita')

1. La Regione Toscana, con la presente legge, nell'esercizio delle funzioni di cui al DPR 14.01.1972, n. 5, al DPR 24.07.1977, n. 616, nonche' ai DD.LLgs. 19.11.1997 n. 422 e 31.03.1998 n. 112:

- a) individua i livelli di governo del trasporto pubblico mediante il conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni che non richiedano l'esercizio unitario su base regionale, nel rispetto, in particolare, dei principi di sussidiarieta', adeguatezza, responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione;
- b) detta regole per l'esercizio delle funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, al fine di assicurare il diritto alla mobilita' ed un suo esercizio in termini economicamente e ambientalmente sostenibili in coerenza con la pianificazione territoriale, tutelando le aree economicamente e territorialmente svantaggiate;
- c) persegue l'ottimizzazione e la razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico, realizzando un sistema coordinato ed integrato dei servizi, anche tra le diverse modalita' di trasporto, a cui corrispondano sistemi tariffari integrati, nonche' favorendo il superamento delle barriere che limitano l'accessibilita' di tutti i cittadini ai servizi;
- d) incentiva la separazione fra le funzioni di amministrazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico, nonche' il superamento degli assetti monopolistici, introducendo il principio del ricorso alle regole concorsuali per la scelta del gestore, fatta salva l'eccezione prevista all'art. 18, comma 3 del DLgs n. 422/97;
- e) concorre alla salvaguardia ambientale con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalita' favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.

ARTICOLO 2

(Servizi di trasporto pubblico: definizioni)

1. Si definiscono servizi programmati quelli individuati dalla pubblica amministrazione negli strumenti di programmazione previsti dalla presente legge ed eserciti nelle forme indicate

all'art. 13. I servizi programmati si distinguono in:

- a) servizi minimi, definiti secondo la procedura prevista all'art. 5;
- b) servizi aggiuntivi, istituiti da Regione, province e comuni in aggiunta a quelli minimi, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

2. Si definiscono servizi autorizzati quelli eserciti da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti all'art. 14 ed autorizzati ai sensi del medesimo articolo.

3. Si definisce sistema integrato dei servizi quello che consente all'utenza di fruire di mezzi di trasporto, di una o più modalità, coordinati ed in coincidenza tra loro.

4. Si definisce sistema tariffario integrato quello che consente all'utenza di fruire del sistema integrato dei servizi di cui al comma 3, avvalendosi di un unico titolo di viaggio.

ARTICOLO 3

(Oneri finanziari dei servizi di trasporto pubblico)

1. I servizi programmati sono eserciti con oneri a carico della pubblica amministrazione solo nel caso in cui non risultino realizzabili da alcun operatore esclusivamente in base gli introiti delle tariffe stabilite negli strumenti di programmazione previsti dalla presente legge.

2. I servizi programmati, ad eccezione di quelli eserciti in economia, sono regolati da contratti di servizio. Nel caso di cui al comma 1, gli oneri sono a carico della Regione per i servizi minimi e per quelli aggiuntivi da essa istituiti, ed a carico degli enti locali per i servizi aggiuntivi da essi istituiti.

3. I servizi autorizzati non beneficiano di alcun intervento finanziario della pubblica amministrazione.

TITOLO II

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 4

(Pianificazione regionale dei trasporti)

1. Il Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) di cui all'art. 6 della LR 16.01.1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) definisce la politica regionale in materia di trasporti secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2 del DLgs n. 422/97, anche in riferimento a:

- a) l'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, considerando in maniera unitaria la rete delle infrastrutture

- e l'offerta integrata dei servizi di trasporto;
- b) il soddisfacimento della domanda sociale di trasporto, garantendo anche la mobilità dei soggetti disabili;
 - c) l'economicità del sistema del trasporto pubblico mediante la scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni quali la congestione del traffico e l'inquinamento;
 - d) il decongestionamento delle aree urbane, anche in riferimento alla politica della sosta.

ARTICOLO 5

(Servizi minimi)

1. La Regione, ai fini della definizione della rete, della quantità e degli standard di qualità dei servizi minimi, nonché dei criteri di ripartizione delle risorse predeterminate dal bilancio regionale tra le varie modalità di trasporto e tra la Regione ed ogni singola Provincia, promuove una Conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1991, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), a cui partecipano le Province. I servizi minimi, definiti ai sensi dell'art. 16 del DLgs n. 422/97, nel rispetto del principio del minimo costo per la collettività di cui all'art. 3, comma 1 del Reg. CEE 26.6.1969 n. 1191, sono articolati per modalità, per reti o relazioni e quantificati economicamente.

2. La Giunta regionale, prima della predisposizione del Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico, indice la Conferenza di cui al comma 1 e presenta una ipotesi dei servizi minimi redatta sulla base delle proposte provinciali e tenendo conto di quelle delle organizzazioni sindacali confederali e delle associazioni dei consumatori.

3. Nel caso in cui nella Conferenza di cui al comma 1 non venga raggiunta l'intesa secondo le modalità di cui all'art. 14 bis, comma 2, della Legge n. 241/90, i servizi minimi ed i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 1, sono definiti con deliberazione dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

4. Le Province, ai fini della predisposizione delle proposte di cui al comma 2, promuovono una apposita Conferenza a cui partecipano i comuni esercenti le funzioni amministrative di cui all'art. 2 comma 1, le Comunità montane, nonché i Circondari nel caso di cui all'art. 11, comma 3.

5. Nella definizione dei servizi minimi la Regione e gli Enti locali, fermo restando l'obiettivo di realizzare livelli di servizio integrati equamente distribuiti sul territorio regionale, garantiscono il trasporto pubblico in aree economicamente e territorialmente svantaggiate e promuovono l'utilizzazione di mezzi di trasporto pubblico ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione dell'inquinamento derivante dalla congestione del traffico, con particolare riferimento ai servizi ferroviari e tranviari.

ARTICOLO 6

(Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico)

1. La Giunta regionale, in attuazione del P.I.T., sulla base dei servizi minimi definiti secondo le modalità di cui all'art. 5, tenendo conto delle proposte delle organizzazioni sindacali confederali e delle associazioni dei consumatori, propone al Consiglio regionale, per l'approvazione, il Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico. Tale programma dispone per un periodo corrispondente a quello del Programma regionale di sviluppo e assume come riferimento finanziario le disponibilità del bilancio pluriennale.

2. Il Programma ha per obiettivo principale l'indicazione dei tempi, modi, qualità, quantità dei servizi, ponendo al centro l'interesse prioritario del cittadino.

Il Programma si articola:

a) nel dispositivo, il quale, tra l'altro:

1. definisce gli indirizzi e i vincoli per l'utilizzazione delle risorse da destinare agli investimenti mediante la stipula di appositi accordi di programma ai sensi dell'art. 20;
2. individua i servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, articolati secondo le diverse modalità di trasporto, da realizzare nel triennio, ripartendo le relative risorse, previa intesa con le Regioni eventualmente interessate dai servizi interregionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera a) dell'art. 10;

b) nel programma finanziario, il quale, tra l'altro:

1. ripartisce le risorse regionali disponibili per l'esercizio tra la Regione, per i servizi di competenza regionale, e le Province per i servizi di competenza provinciale e comunale;
2. definisce i criteri a cui le Province debbono attenersi nella determinazione delle quote di risorse da destinare all'esercizio dei servizi di competenza Comunale;

c) nel disciplinare di attuazione, il quale, tra l'altro:

1. definisce le modalita' di integrazione dei servizi di competenza regionale con quelli di competenza statale e degli Enti locali;
2. definisce criteri ed indirizzi per l'affidamento diretto dei servizi e per l'espletamento delle procedure concorsuali, anche con riferimento alla dimensione dei lotti da mettere in gara;
3. definisce le agevolazioni e gli incentivi economici per favorire la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in SpA, ovvero in cooperative anche tra dipendenti, il frazionamento aziendale, la esternalizzazione di attivita' aziendali, nonche' lo sviluppo dell'imprenditoria minore;
4. definisce criteri ed indirizzi per l'organizzazione dei servizi nelle aree a domanda debole, nonche' per quelli effettuati con le modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 14 del DLgs n. 422/97;
5. definisce criteri ed indirizzi per la stipula, la revisione e la revoca dei contratti di servizio, nonche' per il subaffidamento dei servizi;
6. definisce criteri e vincoli per la determinazione delle discipline tariffarie da parte degli Enti locali competenti, in relazione agli obiettivi di integrazione modale e dei servizi, nonche' la disciplina tariffaria da applicare ai servizi di propria competenza;
7. individua il sistema di monitoraggio del trasporto pubblico, determinando, anche in funzione dell'informazione all'utenza e del controllo della qualita' dei servizi, le modalita' di rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati concernenti la domanda e l'offerta dei servizi, nonche' la distribuzione territoriale dei medesimi, con particolare riferimento ai dati economici di produzione;
8. definisce modalita' unificate ed omogenee per l'informazione all'utenza, anche in riferimento alla definizione di un orario regionale dei servizi di trasporto pubblico;
9. definisce criteri per il diniego del rilascio della autorizzazione di cui all'art. 14;
10. individua il termine entro il quale le Province approvano i Programmi provinciali dei servizi di trasporto pubblico;
11. definisce criteri e modalita' per il trasferimento, in caso di cessazione dall'esercizio dei servizi di trasporto pubblico dei beni strumentali all'effettuazione del servizio medesimo, secondo quanto previsto all'art. 18, comma 2, lettera e) del DLgs n. 422/97;
12. definisce criteri per la determinazione dei servizi sperimentali di cui all'art. 19.

3. Il programma finanziario e' aggiornato annualmente; il dispositivo ed il disciplinare di attuazione mantengono la loro validita' per l'intero arco di efficacia del Programma regionale di cui al presente articolo e sono modificati soltanto quando sia necessario.

ARTICOLO 7

(Pianificazione provinciale dei trasporti)

1. Il Piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) di cui all'art. 16 della LR 16.01.1995, n. 5 definisce la politica provinciale in materia di trasporti secondo quanto previsto all'art. 14 del DLgs n. 422/97, anche in riferimento a:

- a) l'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti considerando in maniera unitaria la rete delle infrastrutture e l'offerta integrata dei servizi di trasporto;
- b) l'eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilita' dei soggetti disabili;
- c) l'economicita' del sistema del trasporto pubblico mediante la scelta, tra piu' soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettivita', anche mediante modalita' differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalita': dovra', in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento;
- d) il decongestionamento ed il miglioramento dell'accessibilita' alle aree urbane, anche attraverso l'integrazione tra servizi urbani ed extraurbani.

ARTICOLO 8

(Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico)

1. La Provincia, in attuazione del Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico e del P.T.C., sulla base dell'intesa con i comuni competenti dei servizi di trasporto pubblico raggiunta in sede di apposita Conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/90, tenendo conto delle proposte delle organizzazioni sindacali confederali e delle associazioni dei consumatori, approva il Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico, nel termine stabilito dal Programma regionale dei servizi.

2. Il Programma provinciale dispone per un arco di tempo triennale e:

- a) individua, previa intesa con le Province eventualmente interessate dai servizi interprovinciali, i servizi di trasporto pubblico di cui al comma 1 dell'art. 2 di competenza

provinciale e comunale, nonché quelli da esercire nelle forme di cui all'art. 14, comma 4 e 5 del DLgs n. 422/97, da realizzarsi nel triennio;

- b) ripartisce le risorse assegnate dalla Regione e quelle provinciali aggiuntive tra i diversi Enti competenti all'esercizio delle funzioni amministrative;
- c) determina le discipline tariffarie, anche per i servizi di competenza comunale;
- d) definisce i lotti da mettere in gara, anche per i servizi di competenza comunale.

ARTICOLO 9

(Pianificazione dei trasporti e programmazione comunale dei servizi di trasporto pubblico)

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale di cui alla LR 16.01.1995, n. 5 ed il Piano urbano del traffico di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), ove prescritto, definiscono la politica comunale in materia di trasporti, secondo le finalità della presente legge, con riferimento anche:

- a) al decongestionamento delle aree urbane;
- b) alla eliminazione delle barriere ed allo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;
- c) alla tutela ed alla sicurezza delle forme della mobilità non motorizzata;
- d) al progressivo aumento della velocità commerciale dei servizi di trasporto pubblico;
- e) alla disincentivazione della sosta privata nelle aree centrali urbane.

2. Ai fini del comma 1 e prima della definitiva approvazione, i Piani urbani del traffico sono trasmessi alla Provincia interessata per le eventuali osservazioni in merito alla coerenza con gli atti della programmazione provinciale.

3. Il Comune, in attuazione del Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico ed in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale, determina la programmazione di dettaglio dei servizi di trasporto pubblico di propria competenza.

TITOLO III

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 10

(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione tutte le funzioni amministrative relative ai servizi:

- a) automobilistici che collegano tra loro, su autostrada, raccordo autostradale, strada di grande comunicazione o altra viabilità con analoghe caratteristiche, capoluoghi di Provincia e centri aventi rilevanza a livello regionale;
- b) ferroviari delegati ai sensi del DLgs n.422/97;
- c) marittimi delegati ai sensi del DLgs n.422/97;
- d) aerei delegati ai sensi del DLgs n. 422/97.

2. Sono altresì di competenza della Regione le funzioni di cui alla lettera h) dell'art. 105 del DLgs 31.03.98 n. 112, concernenti il rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale.

ARTICOLO 11

(Funzioni della Provincia)

1. Ad esclusione dei servizi di competenza regionale e comunale sono attribuite alla Provincia tutte le funzioni amministrative relative ai servizi:

- a) automobilistici;
- b) a guida vincolata e in sede propria diversi da quelli ferroviari;
- c) di navigazione interna.

2. Nel caso in cui tali servizi interessino il territorio di più di una Provincia sono attribuiti alla competenza della Provincia ove si svolge il percorso prevalente.

3. Le funzioni attribuite ai sensi del presente articolo possono essere delegate dalla Provincia al Circondario ai sensi dell'art. 5 della legge regionale Toscana 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento) e dell'art. 5 della legge regionale Toscana 29 maggio 1997, n.38 (Istituzione del Circondario dell'Empolese Val D'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo). In tal caso si prescinde dall'intesa di cui al citato art. 5 della LR n. 77/95.

ARTICOLO 12

(Funzioni del Comune)

1. Sono attribuite al Comune tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico che si svolgono interamente nell'ambito del Comune stesso.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

ARTICOLO 13

(Servizi di trasporto pubblico programmati)

1. I servizi programmati sono eserciti nelle seguenti forme:

- a) un affidamento a terzi, regolato da contratto di servizio, previo espletamento di procedure concorsuali;
- b) in economia, secondo quanto stabilito nello specifico regolamento comunale ai sensi dell'art. 18, comma 1, del DLgs n. 422/97;
- c) in affidamento diretto, regolato da contratto di servizio, ad azienda speciale o consorzio, secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 16 e nei limiti di quanto stabilito all'art. 30.

ARTICOLO

14

(Servizi di trasporto pubblico autorizzati)

1. I servizi autorizzati sono eserciti da imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 20 dicembre 1991, n. 448, a seguito della presentazione di una domanda di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della Legge n. 241/90. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato un motivato provvedimento di diniego, in base ai criteri definiti dal Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico, entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

ARTICOLO 15

(Contratto di servizio)

1. I servizi programmati, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 19 del DLgs n. 422/97, sono regolati da contratti di servizio stipulati dalla Regione e dagli Enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La Giunta regionale approva lo schema tipo del contratto di servizio, tenendo conto delle diverse modalita' di esercizio.

3. Il periodo di validita' del contratto di servizio e' pari a tre anni nel caso di affidamento diretto e non puo' essere inferiore a tre anni ne' superiore a nove, nei casi di affidamento a seguito di espletamento di procedure concorsuali. Cio' ad eccezione dei servizi subaffidati ai sensi dell'art. 17.

4. Il contratto di servizio puo' essere stipulato con oneri a carico del soggetto gestore del servizio, senza oneri, o con oneri a carico della pubblica amministrazione. In quest'ultimo caso, gli oneri sono comprensivi delle quote di ammortamento degli autoveicoli.

ARTICOLO 16

(Affidamento dei servizi)

1. La Regione e gli Enti locali, per l'affidamento tramite procedure concorsuali, ricorrono di preferenza alla procedura ristretta di cui all'art. 12, comma 2, lettera b) del DLgs 17.03.1995, n.158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), nonché al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 24, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo, con riferimento anche alla qualità dei servizi.

2. In caso di affidamento diretto, gli Enti locali, nei limiti di quanto stabilito all'art. 30, stipulano con l'azienda o il consorzio uno o più contratti di servizio, anche in relazione alle caratteristiche dei servizi. Gli atti di approvazione dei contratti di servizio forniscono elementi di raffronto con costi unitari di produzione di servizi analoghi, motivando la scelta nel caso in cui questi siano inferiori. E' comunque vietato l'ampliamento dei bacini di servizio delle aziende speciali e dei consorzi.

ARTICOLO 17

(Subaffidamento dei servizi di trasporto pubblico)

1. Il soggetto affidatario dei servizi, per esigenze straordinarie e per un periodo massimo pari a sei mesi, rinnovabile una sola volta, può subaffidare, per quote limitate, i servizi di trasporto pubblico oggetto di contratto di servizio, secondo le procedure concorsuali dettate dall'art. 16 e previa autorizzazione dell'Ente affidante o concedente.

2. Fermo restando che il soggetto affidatario rimane responsabile del servizio nei confronti dell'Ente competente, il rapporto di subaffidamento e' regolato da contratto di servizio da stipulare tra l'azienda affidataria ed il soggetto subaffidatario.

ARTICOLO 18

(Subentro di impresa al precedente gestore)

1. In tutti i casi di subentro di impresa ad altra che cessa dal servizio, non spetta alcun indennizzo al precedente gestore.

2. Nel caso di affidamento a terzi di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), ove un'impresa subentri ad altra nella gestione del servizio, o anche di quota parte del medesimo, il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante e' disciplinato dall'art. 26, allegato A, del RD 8 gennaio 1931, n. 148, conservando al personale l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere, rinviando alla successiva contrattazione i processi di armonizzazione e riassorbimento, nonché gli aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro.

ARTICOLO 19

(Esercizio straordinario e sperimentale)

1. Per motivi di straordinaria urgenza, nonché a fini sperimentali, Regione, Province e Comuni, tramite procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere b) e d) del DLgs n. 158/95, possono stipulare contratti provvisori con imprese in possesso dei requisiti di cui al DM trasporti 448/1991.

2. I contratti relativi ai servizi straordinari hanno validità non superiore a tre mesi e quelli relativi ai servizi sperimentali non superiore a sei. Entrambi sono rinnovabili una sola volta.

ARTICOLO 20

(Accordi di programma per gli investimenti)

1. La Regione, sulla base degli indirizzi definiti dal Programma regionale dei servizi, promuove, ai sensi della LR n. 76/96, accordi di programma finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico, al potenziamento delle modalità e dei mezzi a minor impatto sotto il profilo ambientale, in particolare ferroviari, alle infrastrutture complementari, alle infrastrutture per l'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico e all'interscambio fra le diverse modalità, nonché alla salvaguardia ambientale ed alla riduzione della congestione dei centri urbani.

2. L'erogazione delle risorse di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle modalità e dei vincoli stabiliti dall'accordo di programma.

ARTICOLO 21

(Osservatorio per la mobilità e i trasporti)

1. La Regione, nell'ambito del sistema informativo territoriale di cui all'art. 4 della LR n.5/95, istituisce l'Osservatorio per la mobilità ed i trasporti, al fine di:

- a) supportare l'attività di pianificazione, di programmazione e di amministrazione sia propria che degli Enti locali;
- b) favorire la verifica dell'azione della pubblica amministrazione da parte delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni dei consumatori e delle aziende di trasporto.

2. L'Osservatorio assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi a:

- a) la domanda di trasporto pubblico;

- b) la qualità ed il livello dell'offerta dei servizi;
- c) le caratteristiche di produzione dei servizi;
- d) l'efficacia e l'efficienza delle aziende e dei servizi di trasporto pubblico;
- e) la sicurezza del sistema dei trasporti pubblici;
- f) l'impatto sull'ambiente del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento a costi esterni dei servizi.

3. L'Osservatorio cura altresì la raccolta delle informazioni relative all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi ed agli esiti delle medesime.

4. L'Osservatorio assicura la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte almeno una volta l'anno.

ARTICOLO 22

(Modalità di esercizio di funzioni regionali amministrative e di controllo)

1. Il Consiglio regionale può determinare, con apposito atto, ulteriori specifiche modalità per l'esercizio di funzioni amministrative e di controllo di competenza regionale.

ARTICOLO 23

(Vigilanza)

1. Le funzioni relative alla vigilanza sui servizi sono esercitate, tramite proprio personale, dagli Enti competenti per i servizi stessi oltreché dalla Regione per la generalità dei servizi eserciti in Toscana, secondo le modalità stabilite dal Consiglio regionale contestualmente alla determinazione degli obblighi di cui all'art. 24.

2. Il personale di cui al comma 1 accerta e contesta le sanzioni amministrative previste a carico delle aziende secondo quanto previsto all'art. 24.

ARTICOLO 24

(Sanzioni a carico delle aziende di trasporto)

1. Il Consiglio regionale stabilisce con deliberazione, su proposta della Giunta da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obblighi a cui devono attenersi le aziende di trasporto esercenti i servizi di trasporto pubblico.

2. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta sanzioni amministrative pecuniarie da lire 1.000.000 a lire 20.000.000.

ARTICOLO 25

(Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)

e procedure per la loro applicazione)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso ed alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza.
2. Il Consiglio regionale stabilisce, con deliberazione, gli ulteriori obblighi a cui debbono attenersi gli utenti dei servizi di trasporto pubblico.
3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra lire 40.000 a lire 400.000.
4. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 2 comporta sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra lire 5.000 e lire 50.000.
5. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato. A tal fine ogni azienda segnala all'Ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative relative ai servizi eserciti, i nomi dei propri dipendenti incaricati del controllo predetto. Essi debbono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.
6. Il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la violazione commessa può essere effettuato, unitamente alle spese postali e di notifica, presso l'ufficio dell'azienda che ha accertato l'infrazione o mediante accredito in conto corrente, secondo le modalità stabilite dall'azienda medesima. Le aziende di trasporto possono inoltre stabilire che il pagamento possa essere effettuato, al momento della contestazione, al personale delle aziende incaricato della vigilanza.
7. Qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare il rapporto completo di processo verbale di accertamento a prova delle eseguite notificazioni, al direttore dell'azienda di trasporto pubblica o privata da cui il medesimo dipendente, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile del competente servizio dell'Ente. Ai sensi dell'art. 18 della legge l. 689/1981, il soggetto destinatario del rapporto è competente

ad emettere l'ordinanza-ingiunzione al termine di procedure conformi a disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, che regolano la partecipazione degli interessati al procedimento per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.

8. L'ordinanza-ingiunzione, anche se emanata da azienda di trasporto privata e' notificata agli interessati a mezzo posta, tramite ufficiale giudiziario o messo comunale.

9. I proventi delle sanzioni amministrative applicate agli utenti dei servizi di trasporto, sia nel caso di riscossione a seguito di pagamento in misura ridotta che di ordinanza/ingiunzione, sono devoluti interamente all'azienda di trasporto.

ARTICOLO 26

(Carta dei servizi ed informazione all'utenza)

1. La Regione promuove lo sviluppo dell'informazione all'utenza e di sistemi innovativi per il pagamento dei titoli di viaggio.

2. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico sono tenuti ad adottare la Carta dei servizi dei trasporti, sulla base dello schema adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta da presentare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 27

(Norma finanziaria)

1. La legge di bilancio stabilisce per ciascun anno gli stanziamenti che occorrono per far fronte agli oneri di cui alla presente legge.

2. Per l'anno 1998, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le seguenti variazioni da apportare, per analogo importo di competenza e di cassa, agli stati di previsione della spesa:

a) in diminuzione

capitolo n. 31060

quota regionale fondo nazionale trasporti
contributo investimenti enti e imprese
esercenti servizi pubblici locali (art. 11
legge n. 151/81/finanz. stat.) //

capitolo n. 31070

quota regionale fondo nazionale trasporti
contributi ripiano disavanzi esercizio aziende
di trasporto pubbliche e private. Delega
funzioni a Provincia (LR n. 14/84 e art. 9
legge n. 151/81) lire 87.000.000.000

capitolo n. 31090
ripiano parte disavanzi aziende di trasporto
(LR n. 53/93 e LR n. 57/95) //

capitolo n. 31095
ripiano parziale disavanzi aziende di trasporto
pubblico locale periodo 1987/1993 (legge
n.204/95) finanziamento statale //

capitolo n. 31100
spese per interventi di investimento nel
settore del trasporto pubblico locale (art. 18
ter DL 13.05.91 n. 151 conv. nella legge
n. 202/91 //

capitolo n. 31120
contributo regionale per il riassorbimento dei
disavanzi delle aziende di trasporto pubblico
locale per gli anni 1995/1996 (LR n.
42/97) //

capitolo n. 31140
spese per attivita' di promozione e di ricerca
nel settore dei trasporti //

totale in diminuzione lire 87.000.000.000

b) di nuova istituzione

capitolo n. 31150
Fondo regionale trasporti: spese di esercizio
(artt. 3, 5, 6 e 15 LR n. 42/98) lire 87.000.000.000

capitolo n. 31160
Fondo regionale trasporti: spese di
investimento (art. 20 LR n. 42/98) //

capitolo n. 31170
Fondo regionale trasporti: spese diverse (artt.
6, 21, 23, 26 e 30 LR n. 42/98) //

totale di nuova istituzione lire 87.000.000.000

3. Per gli esercizi 1999 e seguenti si provvedera' con le
relative leggi di bilancio.

4. La Regione nel Programma regionale dei servizi di trasporto
pubblico definisce le modalita' ed i tempi di erogazione delle
spese di esercizio al fine di garantire gli obblighi
contrattuali.

ARTICOLO 28 (Interventi sostitutivi)

1. In caso di mancata approvazione del Programma provinciale dei servizi entro i termini stabiliti dal Programma regionale dei servizi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida la Provincia ad approvare il Programma provinciale entro l'ulteriore termine di tre mesi. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale si sostituisce alla Provincia inadempiente. Le risorse finanziarie eventualmente occorrenti sono detratte da quelle messe a disposizione per l'esercizio dei servizi di competenza della Provincia.

TITOLO V NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 29 (Uscita delle Province dalla proprietà delle aziende di trasporto pubblico)

1. Le Province, entro il 31.12.1999, recedono dai consorzi ed escono dalla proprietà delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico.
2. La Giunta regionale, in caso di mancata osservanza di quanto previsto al comma 1, riduce del 2% annuo la quota di risorse individuata per la Provincia inadempiente dal Programma regionale e la assegna proporzionalmente alle altre Province. A partire dall'anno successivo a quello di uscita della Provincia dalla proprietà, e' ripristinata la quota di risorsa originariamente assegnata.
3. Fino al momento dell'uscita delle Province dalle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico e ferma restando la competenza provinciale in ordine alla stipula dei contratti di servizio e ad ogni successivo adempimento, le procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi provinciali sono espletate dalla Regione.

ARTICOLO 30 (Trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi)

1. La Regione nell'ambito del Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico prevede agevolazioni ed incentivi economici per favorire la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in S.p.A., ovvero in cooperative anche tra dipendenti, il frazionamento aziendale, la esternalizzazione di attività aziendali, nonché lo sviluppo dell'imprenditoria minore.
2. Per le società derivanti dalla totale trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in S.p.A. o in cooperative tra

dipendenti, gli Enti locali, nelle rispettive competenze, possono procedere all'affidamento diretto per un periodo massimo di cinque anni dal momento della trasformazione. Gli enti locali possono altresì procedere all'affidamento diretto, per un periodo massimo di due anni, nel caso di cooperative tra dipendenti o di società per azioni a prevalente capitale pubblico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le società per azioni o cooperative derivanti dal frazionamento delle aziende speciali e dei consorzi per una quota superiore al 50% dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 2, comma 1, prodotti al momento del frazionamento, gli enti locali, nelle rispettive competenze, possono procedere all'affidamento diretto per un periodo massimo di tre anni. Ove il frazionamento interessi una quota inferiore al 50% e comunque superiore al 10%, gli Enti locali possono procedere all'affidamento diretto per un periodo massimo di due anni.

4. Nel caso in cui, al 31.12.1999, non si sia realizzata la totale trasformazione di cui al comma 2, gli Enti locali competenti provvedono alla revisione dei contratti di servizio in essere al fine di affidare tramite procedure concorsuali, ogni anno, almeno il 10% dei servizi gestiti nell'anno precedente dalle suddette aziende. In caso di mancata osservanza di quanto disposto dal presente comma, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 28.

5. In caso di trasformazione dell'azienda speciale o del consorzio in S.p.A. e ferma restando la competenza comunale in ordine alla stipula dei contratti di servizio e ad ogni successivo adempimento, le procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi di competenza comunale sono effettuate dalla Provincia territorialmente competente fino a che il Comune risulti azionista di maggioranza della medesima S.p.A.

ARTICOLO 31

(Proroga degli atti di affidamento, nonché delle disposizioni concernenti le sanzioni e le tariffe)

1. Le concessioni e gli altri atti di affidamento dei servizi ordinari di cui all'art. 5 della LR n.14/84, in scadenza entro il 31.12.1998 sono prorogati sino all'inizio del servizio in base ai contratti di servizio stipulati ai sensi della presente legge e comunque non oltre il 31.12.1999.

2. Possono essere altresì prorogate, sino alla approvazione del Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico e comunque non oltre il 31.12.1999, le concessioni dei servizi di cui all'art. 5 della legge regionale Toscana 28 febbraio 1984, n. 14 (Delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti)

diversi da quelli ordinari, in essere nel 1998.

3. Per gli atti di affidamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla LR n.96/97 e la normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fino alla approvazione da parte del Consiglio regionale degli atti di cui agli artt. 24 e 25, si applicano le disposizioni di cui alla LR n. 18 maggio 1983, n. 33 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime) concernenti le sanzioni a carico delle aziende di trasporto e degli utenti dei servizi.

5. Fino alla approvazione del Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico, per i servizi di competenza regionale, e del Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico, per i servizi di competenza provinciale e comunale, si applicano le disposizioni di cui alla LR n.33/83 concernenti la definizione della disciplina tariffaria.

ARTICOLO 32

(Decorrenza dei servizi autorizzati)

1. I servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 14 possono essere autorizzati solo successivamente alla approvazione del Programma regionale, dei servizi di trasporto pubblico, per i servizi di competenza regionale, e del Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico, per i servizi di competenza provinciale e comunale.

ARTICOLO 33

(Abrogazione di norme)

1. Fatti salvi gli atti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge i quali si concludono a norma della disciplina previgente, sono abrogate le seguenti leggi regionali e loro modificazioni e integrazioni:

- LR 5 giugno 1975, n. 12 (Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con DPR 14 gennaio 1972, n. 5 in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale, navigazione e porti lacuali);
- LR 18 maggio 1983, n. 33 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime) ad eccezione dell'art. 16 e del comma 1 dell'art. 17 bis inserito con LR n.58/95;
- LR 3 gennaio 1984 n. 1 (Norme per la determinazione e la concessione di contributi di esercizio per i servizi di trasporto locale);
- LR 28 febbraio 1984, n. 14 (Delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti) ad eccezione dell'art. 36 comma 3;

- LR 8 marzo 1990, n. 11 (Interventi regionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale nei centri storici con aree pedonali o zone di traffico limitato);
- LR 11 agosto 1993, n. 53 (Provvedimenti urgenti per il trasporto pubblico locale).

ALLEGATO 1 NOTE

Avvertenza. Il testo delle note qui pubblicate a cura del Servizio Studi, ricerche, pubblicazioni e documentazione giuridico-legislativa del Consiglio regionale, e' stato redatto, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della LR 15 marzo 1996, n.18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali la legge fa rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi o regolamentari qui descritti.

NOTE ALL'ARTICOLO 1

1. Il DPR 14.01.1972, n. 5, reca Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici.
2. Il DPR 24.07.1977, n. 616, reca Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.
3. Il DLgs 19.11.1997, n. 422, reca Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Il DLgs 31.03.1998, n. 112, reca Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Il testo dell'articolo 18, comma 3, del DLgs n. 422/97 e' il seguente:

"Art. 18
(Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)

3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano la

trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui all'articolo 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società per azioni, ovvero in cooperative, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Per le società derivanti dalla trasformazione le regioni possono prevedere un regime transitorio, non superiore a cinque anni, nel quale è consentito l'affidamento diretto dei servizi. Trascorso il periodo transitorio, i servizi relativi vengono affidati tramite procedure concorsuali."

NOTE ALL'ARTICOLO 4

1. Il testo dell'articolo 6 della LR 16.01.1995, n. 5, è il seguente:

"Art. 6
(Il piano di indirizzo territoriale)

1. Il piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) è l'atto di programmazione con il quale la Regione, in conformità con le indicazioni del programma regionale di sviluppo di cui all'art. 4 della LR 9 giugno 1992, n. 26, stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza a fini di coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali, e definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale.

2. Il P.I.T. contiene:

a) prescrizioni di carattere generale sull'uso e la tutela delle risorse essenziali del territorio, mediante:

- la individuazione dei sistemi territoriali in base ai caratteri ambientali, con particolare riferimento ai bacini idrografici, economici, sociali e culturali, definendo i criteri di utilizzazione delle risorse essenziali, la dotazione infrastrutturale e dei servizi;
- la identificazione dei sistemi urbani, rurali e montani e le condizioni per rafforzare gli effetti di complementarietà e di integrazione tra le varie parti di essi, al fine di migliorarne la funzionalità complessiva nel rispetto delle qualità ambientali;
- la distribuzione delle funzioni e l'organizzazione del sistema di mobilità nel territorio regionale diretti ad integrare le condizioni di vita, di lavoro e di mobilità dei cittadini con l'organizzazione sul territorio delle attrezzature e dei servizi garantendone accessibilità e fruibilità;
- la individuazione delle azioni per la salvaguardia delle risorse essenziali, la difesa del suolo, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento e la prevenzione delle calamità naturali, con particolare riferimento ai bacini

idrografici;

b) prescrizioni concernenti ambiti territoriali, in funzione della localizzazione di:

- aeroporti;
- porti;
- interporti;
- autostrade e itinerari stradali d'interesse regionale;
- ferrovie e impianti ferroviari d'interesse regionale;
- sedi universitarie;
- sedi ospedaliere;
- parchi regionali;
- impianti tecnologici di interesse regionale;
- altri interventi sul territorio di interesse unitario, riconosciuti come tali dalla legge;

c) prescrizioni localizzative indicate da piani regionali di settore;

d) prescrizioni in ordine alla pianificazione urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431;

e) il termine entro il quale la provincia e' tenuta ad adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'art. 16;

f) il termine ultimo entro il quale le previsioni degli strumenti urbanistici comunali debbono adeguarsi alle prescrizioni del P.I.T. nel caso previsto dall'art. 11, quarto comma."

2. Il testo dell'articolo 14, comma 2, del DLgs n. 422/97, recante Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:

"Art. 14
(Programmazione dei trasporti locali)

2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le regioni:

- a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani di bacino;
- b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e, ove esistenti, dalle citta' metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e con il fine di

assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalita' favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale."

NOTE ALL'ARTICOLO 5

1. Il testo degli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1991, n. 241, e' il seguente:

"Art. 14

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-bis) Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.

2-ter) Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-bis) Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento

dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4-bis) La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta."

"Art. 14-bis

1. Il ricorso alla conferenza di servizi e' obbligatorio nei casi in cui l'attivita' di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino piu' regioni. La conferenza puo' essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attivita'.

2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunita' montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita' locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunita' montane interessate.

Analoga regola vale per i rappresentanti delle province."

"Art. 14-ter

1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.

2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del DPR 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di piu' regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici."

"Art. 14-quater

1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del DPR 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione

nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati."

2. Il testo dell'articolo 16 del DLgs n. 422/97, recante Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:

"Art. 16
(Servizi minimi)

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:

- a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
- b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
- c) della fruibilita' dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
- d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneita' fra regioni, quantita' e standard di qualita' dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilita' dei cittadini, in conformita' al regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:

- a) ricorso alle modalita' e tecniche di trasporto piu' idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacita' motoria;
- b) scelta, tra piu' soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettivita', anche mediante modalita' differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalita'; dovra', in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento.

3. Le province, i comuni e le comunita' montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994,

n. 97, possono istituire, d'intesa con la regione ai fini della compatibilità di rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da porre a carico dei bilanci degli enti stessi, sono fissate mediante i contratti di servizio di cui all'articolo 19."

3. Il testo dell'articolo 3, comma 1, del Reg. CEE 26.6.1969, n. 1191, e' il seguente:

"Art. 3

1. Allorché le autorità competenti degli Stati membri decidono il mantenimento totale o parziale di un obbligo di servizio pubblico e più soluzioni garantiscono, in condizioni analoghe, la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, le autorità competenti scelgono quella che comporta il minimo costo per la collettività'."

NOTE ALL'ARTICOLO 6

1. Il testo dei commi 4 e 5 dell'articolo 14 del DLgs n. 422/97, recante Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:

"Art. 14

(Programmazione dei trasporti locali)

4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori stessi, le regioni, sentiti gli enti locali interessati e le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto di persone, possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.

5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e dell'articolo 18, comma 2,

lettera c), possono organizzare la rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. Detti veicoli devono risultare nella disponibilita' di soggetti aventi i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli enti locali fissano le modalita' del servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che esercitano autoservizi pubblici non di linea. I criteri tecnici e le modalita' per la utilizzazione dei sopradetti veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione."

2. Il testo dell'articolo 18, comma 2, lettera e), del DLgs n. 422/97 e' il seguente:

"Art. 18

(Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)

2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialita' nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare:

e) l'indicazione delle modalita' di trasferimento, in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto disposto all'articolo 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148."

NOTE ALL'ARTICOLO 7

1. Il testo dell'articolo 16 della LR 16.01.1995, n. 5, recante Norme per il governo del territorio, e' il seguente:

"Art. 16

(Il piano territoriale di coordinamento)

1. Il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) e' l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale.

2. Con riferimento al territorio provinciale, in conformita' alle prescrizioni del P.I.T. e ferme restando le competenze dei comuni e degli enti-parco istituiti nel territorio provinciale, il P.T.C.:

- a) definisce i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio;
- b) indica e coordina gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;
- c) stabilisce puntuali criteri per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, nonche', ove necessario, e in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lett. b);
 - c1. formula indirizzi in ordine al perseguimento delle finalita' indicate nell'art. 5, comma 5-bis, e nell'art. 6, secondo comma, terzo alinea;
- d) ha valore di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431.

3. Il P.T.C. stabilisce inoltre criteri e parametri per le valutazioni di compatibilita' tra le varie forme e modalita' di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio.

4. Il P.T.C. contiene:

- a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di vulnerabilita' e di riproducibilita' in riferimento ai sistemi ambientali locali indicando, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso, anche ai fini delle valutazioni di cui all'art. 32;
- b) prescrizioni sull'articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani;
- c) prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse sovracomunale, nonche' della funzionalita' degli stessi in riferimento ai sistemi territoriali ed alle possibilita' di una loro trasformazione;
- d) prescrizioni concernenti la specificazione dei criteri e degli ambiti territoriali in funzione della localizzazione degli interventi sul territorio d'interesse unitario regionale, di cui all'art. 6, secondo comma, lett. b);
- e) prescrizioni localizzative indicate da piani provinciali di settore;
- f) le opportune salvaguardie ai sensi dell'art. 21.

5. Le prescrizioni del P.T.C., di cui ai precedenti commi,

costituiscono, unitamente alle leggi, il riferimento esclusivo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, salvo quanto previsto dall'art. 11, quarto comma.

6. Ai fini di cui al quinto comma, nel P.T.C. sono riportati, nei limiti in cui incidano sulle risorse del territorio provinciale, anche le intese di cui all'art. 81 del DPR 24 luglio 1977 n. 616, come modificato con DPR 18 aprile 1994, n.383, gli accordi di programma e quant'altro, ai sensi delle vigenti disposizioni, ed esclusi gli strumenti urbanistici comunali, produca diretti effetti sull'uso e la tutela delle risorse del territorio provinciale.

7. Qualora la Provincia non adempia alle disposizioni del sesto comma, si applica il quarto comma dell'art. 11.

8. La Provincia con l'atto di approvazione del P.T.C. assegna i termini per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni del P.T.C."

2. Il testo dell'articolo 14 del DLgs n. 422/97, recante Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:

"Art. 14
(Programmazione dei trasporti locali)

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuove, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e sentita, per quanto di competenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, il coordinamento della programmazione delle regioni e delle province autonome con la programmazione dello Stato definita dal C.I.P.E.

2. Nell'esercizio dei compiti di programmazione, le regioni:

- a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani di bacino;
- b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province e, ove esistenti, dalle città metropolitane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico e con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni tra le varie modalita' favorendo in particolar modo quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.

3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui all'articolo 16, le regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:

- a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
- b) l'integrazione modale e tariffaria;
- c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;
- d) le modalità di determinazione delle tariffe;
- e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;
- f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
- g) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale.

4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori stessi, le regioni, sentiti gli enti locali interessati e le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto di persone, possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.

5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento del

traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e dell'articolo 18, comma 2, lettera c), possono organizzare la rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. Detti veicoli devono risultare nella disponibilità di soggetti aventi i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli enti locali fissano le modalità del servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che esercitano autoservizi pubblici non di linea. I criteri tecnici e le modalità per la utilizzazione dei sopradetti veicoli sono stabiliti con

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

6. Ad integrazione dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), dello stesso decreto, e' consentito l'uso proprio fuori servizio.

7. Nel comma 2 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, dopo le parole: di linea sono inserite le seguenti: e non di linea.

8. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia, nonche' dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. I comuni interessati, d'intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune puo' rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i comuni, provvede il presidente della regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21."

NOTE ALL'ARTICOLO 8

1. Il testo degli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/90, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:

"Art. 14

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le

amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.

2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta."

"Art. 14-bis

1. Il ricorso alla conferenza di servizi e' obbligatorio nei casi in cui l'attivita' di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino piu' regioni. La conferenza puo' essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attivita'.

2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunita' montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita' locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunita' montane interessate.

Analoga regola vale per i rappresentanti delle province."

"Art. 14-ter

1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.

2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete

l'accertamento di cui all'articolo 2 del DPR 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di piu' regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici."

"Art. 14-quater

1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del DPR 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati."

2. Il testo dell'articolo 14, comma 4 e 5, del DLgs n. 422/97, recante Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:

"Art. 14

(Programmazione dei trasporti locali)

4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento delle esigenze di mobilita' nei territori stessi, le regioni, sentiti gli enti locali interessati e le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto di persone, possono individuare modalita' particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi e' offerta dei servizi predetti

possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.

5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e dell'articolo 18, comma 2, lettera c), possono organizzare la rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. Detti veicoli devono risultare nella disponibilità di soggetti aventi i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni. Gli enti locali fissano le modalità del servizio e le relative tariffe e, nella fase di prima attuazione, affidano per il primo anno in via prioritaria detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti che esercitano autoservizi pubblici non di linea. I criteri tecnici e le modalità per la utilizzazione dei sopradetti veicoli sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione."

NOTE ALL'ARTICOLO 9

1. La LR 16.01.1995, n. 5, reca Norme per il governo del territorio.

2. Il testo dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è il seguente:

"Art. 36

(Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana)

1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.

2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.

4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.

5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.

6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.

8. È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato

mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso e' approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 e' fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso.

10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione."

NOTE ALL'ARTICOLO 10

1. Il DLgs n. 422/97 reca Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Il testo della lettera h), comma 2, dell'articolo 105 del DLgs 31.03.98, n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:

"Art. 105
(Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali)

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:

h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;"

NOTE ALL'ARTICOLO 11

1. Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77, e' il seguente:

"Art. 5
(Funzioni amministrative delle Province)

1. Le Province, in quanto enti intermedi e di raccordo tra Regione e gli altri enti locali, esercitano le funzioni amministrative di programmazione nella generalita' delle materie e delle competenze loro proprie o attribuite.

2. Gli atti di programmazione delle Province, rilevanti ai fini della programmazione regionale, sono assunti nel rispetto delle tipologie, dei criteri e delle procedure definiti dalla legge regionale, in attuazione dell'art. 3, comma 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Le Province esercitano, inoltre, in riferimento agli interessi provinciali secondo criteri della massima organicità, funzioni amministrative di tipo gestionale nelle materie di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. Le funzioni amministrative della città metropolitana di Firenze sono stabilite dalla legge regionale di delimitazione della corrispondente area metropolitana.

5. Le Province, d'intesa con la Giunta regionale ed i Comuni interessati, possono delegare l'esercizio di funzioni amministrative regionali, per l'ambito territoriale interessato, a circondari istituiti nelle stesse Province, ai sensi dell'art. 16 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e amministrati, a norma dello Statuto provinciale, da organismi rappresentativi di secondo grado nominati dal Consiglio provinciale, qualora il circondario corrisponda ad aree intercomunali di adeguata estensione e caratterizzate da forte omogeneità sotto il profilo socio-economico.

6. La legge regionale stabilisce criteri, modalità e compiti per l'attuazione nel territorio regionale di organismi o strumenti per la gestione di funzioni e attività di area vasta, di competenza regionale provinciale e comunale."

2. Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 38, è il seguente:

"Art. 5
(Funzioni)

1. Il Circondario esercita le funzioni che gli vengono affidate, attraverso strumenti di concertazione dalla Provincia e dai Comuni.

2. Le leggi regionali che attribuiscono funzioni agli enti locali possono indicarne l'esercizio tramite il Circondario ai sensi del precedente comma 1.

3. Per lo svolgimento di particolari funzioni e servizi, il Circondario può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n.142 ed accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della medesima legge, nonché indire e partecipare a conferenze di servizi ai sensi degli artt. 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il Circondario puo' determinare le modalita' di gestione dei servizi di ambito sovracomunale, in conformita' alle previsioni dello Statuto."

NOTA ALL'ARTICOLO 13

Il testo dell'articolo 18, comma 1, del DLgs n. 422/97, recante Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:

"Art. 18
(Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalita' effettuati e in qualsiasi forma affidati, e' regolato, a norma dell'articolo 19, mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a principi di economicita' ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali."

NOTE ALL'ARTICOLO 14

1. Il decreto del Ministro dei trasporti del 20 dicembre 1991, n. 448, reca Regolamento di attuazione della 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

2. Il testo degli articoli 20 e 21 della Legge n.241/90, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:

"Art. 20

1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attivita' privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per

categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo."

"Art. 21

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente."

NOTA ALL'ARTICOLO 15

Il testo dell'articolo 19 del DLgs n. 422/97, recante Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

"Art. 19
(Contratti di servizio)

1. I contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono stipulati prima

dell'inizio del loro periodo di validita'. Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del loro periodo di validita', al fine di consentire la definizione degli orari nazionali.

2. I contratti di servizio per i quali non e' assicurata, al momento della loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.

3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell'articolo 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, cosi' come modificato dall'articolo 1 del regolamento 1893/91/CEE, nonche' nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici cosi' come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:

- a) il periodo di validita';
- b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio;
- c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di eta', manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarita' delle corse;
- d) la struttura tariffaria adottata;
- e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalita' di pagamento, nonche' eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;
- f) le modalita' di modificazione del contratto successivamente alla conclusione;
- g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto;
- h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;
- i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuita' nella quantita' di servizi richiesti nel periodo di validita' del contratto di servizio;
- l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.

4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti a revisione annuale con modalita' determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importi possono essere incrementati in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a parita' di offerta di trasporto.

5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1 gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.

6. I contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con il presente decreto, in occasione della prima revisione annuale."

NOTE ALL'ARTICOLO 16

1. Il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del DLgs 17.03.1995, n. 158, e' il seguente:

"Art. 12
(Procedure di aggiudicazione)

2. Si intende:

b) per procedura ristretta, quella alla quale partecipano solo i candidati invitati dal soggetto aggiudicatore;"

2. Il testo dell'articolo 24, comma 1, lettera b), del DLgs 17.03.1995, n. 158, e' il seguente:

"Art. 24
(Aggiudicazione)

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, gli appalti disciplinati dal presente decreto sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

b) quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo la natura dell'appalto, quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo di gestione, il rendimento, la qualita', le caratteristiche estetiche e funzionali, il valore tecnico, il servizio successivo, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il prezzo; in tal caso il soggetto aggiudicatore indica, nel capitolato d'onori o nel bando, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che e' loro attribuita, tutti i criteri che intende

applicare.".

NOTA ALL'ARTICOLO 18

Il testo dell'articolo 26, allegato A, del RD 8 gennaio 1931, n. 148, recante Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, e' il seguente:

"Art. 26

In caso di cessione di linee ad altra azienda, o fusione di aziende, devono essere osservate le disposizioni stabilite dall'autorita' governativa all'atto dell'approvazione della cessione o della fusione pel passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda, mantenendo, per quanto e' possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto e assicurando i diritti acquisiti.

In caso di mutamento nei sistemi di esercizio, l'azienda deve utilizzare, in quanto sia dichiarato idoneo dall'autorita' governativa, e nei limiti dei posti da questa riconosciuti necessari, il personale addetto ai vari servizi, rispettandone, per quanto e' possibile, i diritti acquisiti.

Nei casi di cui ai due comma precedenti ed in caso di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall'autorita' governativa, l'azienda puo' procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze, salvo ad assegnarli nei limiti del possibile ad altre qualifiche immediatamente inferiori, tenendo presenti i requisiti preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento.

L'azienda e' tenuta a riprendere di preferenza gli agenti esonerati, che ne facciano domanda, a misura che si rendono vacanti i posti, cui essi sono idonei, purché durante il servizio precedentemente prestato non siano incorsi in una delle mancanze previste dagli articoli 43 e 45. Il diritto alla preferenza si estingue dopo il quinto anno dall'esonero.

Nei casi considerati dal presente articolo ed in quello di cessazione definitiva dell'esercizio e' accordata al personale esonerato, che non abbia maturato diritto a pensione, una indennita' di buonuscita nella misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti per i primi cinque anni, e di 15 giorni per i successivi anni di servizio esclusi quelli prestati in condizione di ordinario o di straordinario.

In ogni caso l'indennita' non puo' essere minore di due mesi,

ne' maggiore di dodici mesi dello stipendio o paga ultimi raggiunti.

Nei casi di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, l'agente esonerato conserva il diritto di preferenza qualora rifiuti l'indennita' entro due mesi dalla notifica fattagli."

NOTE ALL'ARTICOLO 19

1. Il testo del articolo 13, comma 1, lettere b) e d), del DLgs n. 158/95, recante Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi, e' il seguente:

"Art. 13

(Procedura negoziata senza pubblicazione del bando)

1. Gli appalti disciplinati dal presente decreto possono essere affidati mediante procedura negoziata, senza pubblicazione preventiva di un bando, nei seguenti casi:

b) nel caso degli appalti rispondenti esclusivamente a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non allo scopo di assicurare la redditivita' o il recupero delle spese di ricerca e di sviluppo, sempreche' l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di una gara per gli appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili per il soggetto aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati;"

2. Il DM trasporti 448/1991 reca Regolamento di attuazione della 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

NOTA ALL'ARTICOLO 20

La LR n. 76/96 reca Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi.

NOTA ALL'ARTICOLO 21

Il testo dell'articolo 4 della LR n. 5/95, recante Norme per il governo del territorio, e' il seguente:

"Art. 4

(Sistema informativo territoriale)

1. La Regione, le Province e i Comuni singoli o associati partecipano alla formazione e gestione del sistema informativo territoriale (S.I.T.).

2. Il S.I.T. costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.

3. Sono compiti del S.I.T.:

- a) l'organizzazione della conoscenza necessaria al governo del territorio, articolata nelle fasi della individuazione e raccolta dei dati riferiti alle risorse essenziali del territorio, della loro integrazione con i dati statistici, della georeferenziazione, della certificazione e finalizzazione, della diffusione, conservazione e aggiornamento;
- b) la definizione in modo univoco per tutti i livelli operativi della documentazione informativa a sostegno dell'elaborazione programmatica e progettuale dei diversi soggetti e nei diversi settori;
- c) la registrazione degli effetti indotti dall'applicazione delle normative e dalle azioni di trasformazione del territorio.

4. Il S.I.T. e' accessibile a tutti i cittadini e vi possono confluire, previa certificazione nei modi previsti, informazioni provenienti da enti pubblici e dalla comunita' scientifica.

5. Alla costituzione e alla disciplina del S.I.T. si provvede, anche con atti successivi, entro un anno, d'intesa con le Province e i Comuni, nel quadro degli adempimenti previsti dallo Statuto regionale per garantire la disponibilita' dei dati informativi."

NOTA ALL'ARTICOLO 25

Il testo dell'articolo 18 della legge n. 689/1981 e' il seguente:

"Art. 18
(Ordinanza-ingiunzione)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa."

NOTE ALL'ARTICOLO 31

1. Il testo dell'articolo 5 della LR 28 febbraio 1984, n. 14, è il seguente:

"Art. 5
(Tipologia dei servizi)

I servizi di trasporto pubblico, avuto riguardo alle caratteristiche d'esercizio, si distinguono in:

- a) ordinari;
- b) speciali, quando il servizio sia riservato a determinate

- c) turistici, quando abbiano finalita' esclusivamente turistiche;
- d) sperimentali, quando abbiano la finalita' di accertare alcune caratteristiche del traffico (anche in funzione dell'individuazione di nuove linee), o si riferiscono all'introduzione di nuove tecnologie."

2. La LR n. 96/97 reca Norme transitorie in materia di trasporto pubblico locale.

NOTE ALL'ARTICOLO 33

1. Il testo dell'articolo 16 e del comma 1 dell'articolo 17 bis (inserito con LR n. 58/95) della LR 18 maggio 1983, n. 33, e' il seguente:

"Art. 16

1. Alle categorie di cittadini residenti nel territorio della Regione Toscana indicate al terzo comma del presente articolo, puo' essere rilasciato uno dei seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata:

- a) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per la rete urbana della citta' di residenza;
- b) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, valido per un percorso svolgentesi su linee ordinarie extraurbane;
- c) abbonamento annuale senza limitazione del numero delle corse, cumulativo del titolo di cui alla precedente lettera b), e del titolo di cui alla precedente lettera a), riferibile alla rete urbana della citta' di residenza o di destinazione.

2. Alle categorie medesime possono inoltre essere rilasciati i seguenti titoli:

- a) biglietto corsa semplice o a tempo, adottato nei centri dotati di servizi urbani che, alla tariffa aziendale dei biglietti medesimi, da' diritto alla libera circolazione per giorni uno sulla rete a cui il biglietto si riferisce;
- b) biglietto corsa semplice per percorsi extraurbani che, alla tariffa relativa al percorso di andata, da' diritto all'effettuazione del percorso in andata ed in ritorno.

3. I titoli di cui ai precedenti comma del presente articolo possono essere rilasciati:

- a) agli invalidi civili e di lavoro con invalidita' pari al 100%;
- b) agli invalidi civili e di lavoro con invalidita' superiore

- o uguale al 67% se titolari di reddito annuale personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore alla cifra ottenibile moltiplicando per due l'importo indicato alla successiva lettera g) punto 1.;
- c) alle persone handicappate riconosciute in situazione di gravita' ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 3 febbraio 1992 n. 104;
 - d) ai soggetti privi della vista e sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della legge 2 aprile 1968 n. 482;
 - e) agli invalidi minori di 18 anni che beneficiano dell'indennita' di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968 n. 406, 11 febbraio 1980 n. 18 e 21 novembre 1988 n. 508 oppure dell'indennita' di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n.289;
 - f) ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai mutilati ed agli invalidi di guerra e di servizio, ed ai perseguitati politici antifascisti o razziali riconosciuti;
 - g) a tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di eta' purché':

1. se celibi, vedovi, liberi di stato o giudizialmente separati, siano percettori di un reddito annuale personale imponibile, ai fini dell'IRPEF, non superiore all'importo della pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS maggiorata ai sensi della legge 15 aprile 1985 n. 140 e successive modifiche o integrazioni;
2. se coniugati, qualora il reddito personale del richiedente non superi quello indicato al precedente punto 1. ed il reddito annuale di coppia non superi 2,5 volte il medesimo limite di reddito.
4. Ai fini della determinazione del reddito per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) e g) del comma precedente, non si computa il reddito derivante dall'unita' immobiliare di proprieta' se essa sia adibita ad abitazione e costituisca l'unica unita' immobiliare posseduta.
5. La validita' dei titoli di cui al primo ed al secondo comma rilasciati ad invalidi che abbiano diritto di accompagnamento ai sensi della vigente normativa, e' estesa, senza sovrapprezzo, all'accompagnatore.
6. Il Consiglio regionale stabilisce con propria deliberazione criteri e modalita' relative al rilascio dei titoli di cui al primo ed al secondo comma, al rimborso delle relative minori entrate aziendali, nonche' le tariffe di vendita all'utenza dei titoli di cui al primo comma."

"Art. 17-bis

A bordo dei mezzi in servizio di trasporto pubblico locale e' obbligatoria la vendita dei biglietti per corsa semplice; ove, sui servizi urbani, i biglietti per corsa semplice siano

sostituiti con i biglietti a tempo, e' obbligatoria la vendita di questi ultimi."

2. Il testo dell'articolo 36, comma 3, della LR 28 febbraio 1984, n. 14, e' il seguente:

"Art. 36
(Disposizioni finanziarie)

Contributo all'Ente F.S. per l'ammodernamento della linea ferroviaria Cecina-Volterra

1. La Regione assegna all'Ente FS per l'ammodernamento, risanamento e sviluppo della linea ferroviaria Cecina-Volterra un contributo di L.1.800.000.000 per il biennio 1988-1989, di cui L.1.000.000.000 per l'anno 1988, sulla base di apposito protocollo d'intesa da stipularsi fra la Regione, l'Ente FS e gli enti locali territoriali interessati.

2. Alla stipula del protocollo d'intesa e all'erogazione del contributo provvede la Giunta regionale.